



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 5/2016

**Oggetto: Campionato a Squadre serie B del 24.01.2016 incontro tra ASD Polisportiva Acsi Sen. F. Parrino e ASD Etna Badminton**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- che in data 25 gennaio 2016 il Giudice Arbitro Andrea Mola inviava il referto della manifestazione in oggetto ove veniva indicato che la squadra ASD Polisportiva Acsi Sen. F. Parrino, regolarmente iscritta al Campionato, non si è presentata all'incontro del 24 gennaio 2016 contro la ASD Etna Badminton, la quale ha pertanto vinto la partita a tavolino;
- che con provvedimento del 25 gennaio 2016 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia ed invitava la parte interessata a depositare eventuali memorie e documenti difensivi fissando la data della decisione per il 1 febbraio 2016;

PRESO ATTO

- che l' ASD Polisportiva Acsi Sen. F. Parrino non ha depositato memorie difensive né documenti

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA ASD Polisportiva Acsi Sen. F. Parrino e la conseguente violazione dell'articolo 5.13.3 del Regolamento delle Gare si ritiene applicabile al caso in esame la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica e della relativa sanzione accessoria di cui al Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro;
- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Condanna l'ASA ASD Polisportiva Acsi Sen. F. Parrino alla penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASA ASD Polisportiva Acsi Sen. F. Parrino a corrispondere la somma pari ad euro 150,00 alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo;
- Avverte l'ASA che una seconda assenza determinerà l'esclusione della squadra dal campionato, l'annullamento di tutti i risultati degli incontri precedentemente disputati ed il deferimento agli organi di giustizia;

Così deciso il 1 febbraio 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.

